

COMUNE DI LURATE CACCIVIO

PROVINCIA DI COMO


OGGETTO

REGOLAMENTO

PER LA CONVOCAZIONE LE ATTRIBUZIONI ED I LAVORI

d e l

CONSIGLIO COMUNALE



REGOLAMENTO PER LA CONVOCAZIONE, LE ATTRIBUZIONI ED I LAVORI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 ✓

I Consiglieri Comunali acquistano i diritti e le facoltà inerenti al mandato per il solo fatto della elezione, dal momento della convalida da parte del Consiglio Comunale od, in mancanza, dello G.P.A.

Art. 2

Propose. Art. 3 del Regolamento Democratico

Le sedute consiglieri per la convalida degli eletti, per la nomina del Sindaco, per la sua revoca e quelle per la nomina delle Giunte si svolgono sotto la presidenza e nelle forme speciali indicate dalla legge.

Art 3

Le riunioni del Consiglio Comunale, sia in sessione ordinaria che straordinaria, hanno luogo, di regola, entro 10 giorni dalla liberazione della Giunta o dalle richieste dei Consiglieri proponenti. Quando l'iniziativa della convocazione proviene da prefetto, ove la data non fosse indicata nel relativo decreto, essa verrà stabilita dalla Giunta Comunale.

E' pure competenza della Giunta Comunale stabilire il giorno di apertura di tutte le sessioni.

Le riunioni del Consiglio Comunale hanno luogo di regola nella sala consigliare della Casa Comunale.

Art. 4

La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Sindaco con appositi avvisi da recapitarsi a domicilio dei signori Consiglieri. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

L'avviso contiene l'elenco degli oggetti da trattarsi nella sessione e deve essere consegnato cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie e tre giorni prima per quelle straordinarie.

In caso di urgenza, sia per fatto dei Consiglieri proponenti o per fatto della Giunta o del Sindaco, la deliberazione di convocazione deve essere sempre motivata ed i relativi avvisi possono essere recapitati fino a 24 ore prima dell'apertura della sessione; ma ove la maggioranza dei Consiglieri lo richiede, ogni deliberazione deve essere differita al giorno seguente.

Quando si sia convocata la sessione ordinaria del Consiglio ed i relativi avvisi si siano spediti, non può convocarsi, fino ad esaurimento degli oggetti iscritti nell'elenco delle materie da trattarsi, alcuna sessione straordinaria.

Il Sindaco deve partecipare al Prefetto, almeno tre giorni prima, selvo il caso di urgenza, il giorno della convocazione e l'elenco degli oggetti posti in discussione.

Art. 5

La pubblicazione dell'elenco degli oggetti da trattarsi nelle sedute cui si riferisce l'avviso, deve avvenire, a cura e responsabilità del Segretario Comunale, all'albo Pretorio, almeno il giorno precedente alla prima convocazione.

Quando la seduta non sia segreta, verrà dato avviso al pubblico, a cura del Sindaco, del giorno e dell'ora della seduta stessa.

Art. 6

Le disposizioni di legge relative all'iniziativa ed all'intervento delle Autorità Governative, nelle sedute del Consiglio, integrano il presente regolamento.

Art. 7

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta indistintamente alle Autorità Governative, al Presidente ed ai Consiglieri. Con tale sequenza esse devono venire discusse, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 8

Art. 21. Ref. D.

Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche, salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, siasi altrimenti disposto. Non possono essere pubbliche le sedute che concernono questioni di persone e nel verbale si deve far constare che si è deliberato in seduta segreta.

Le nomine del Sindaco, della Giunta, dei R revisori dei conti e delle varie Commissioni Comunali, si fanno in seduta pubblica ed in seduta pubblica si deliberano pure gli organici del personale.

Art. 9

Art. 21. e 22. Ref. Dec.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati al Comune; se il numero dei presenti non conferisce validità all'adunanza, è indetta una seconda convocazione nella quale l'adunanza è valida con l'intervento di soli quattro membri.

La seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti; quando però l'avviso della prima convocazione contenga anche la data e l'ora della seconda, esso è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze del Consiglio, non si devono computare i Consiglieri presenti quando si discutono oggetti nei quali essi siano interessati, e termini dell'art. 49 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, ...

Non si computano ugualmente in detto numero coloro che escono dalle sale prima della votazione.

Art. 10

La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco. In caso di assenza od impedimento, presiede l'Assessore delegato. Se non vi sia delega, presiede l'Assessore anziano. In caso di mancanza di Assessori, presiede il Consigliere anziano.

Art. 11

Il Segretario Comunale assiste alle sedute del Consiglio; ne redige il verbale e ne cura la pubblicazione. Il Consiglio che, a sensi dell'art. 51 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, ne pronuncia la esclusione, deve farlo con votazione segreta di questione preliminare.

Art. 12

Il verbale delle sedute deve indicare i punti salienti di esse iscritti nelle sintesi dell'intera adunanza; la parte deliberativa è riportata per intero. Esso farà quindi constare delle singole votazioni per ogni materia trattata e del loro risultato. I verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano e dal Segretario.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato. Esso può anche chiedere, in sede di lettura, che si apportino rettifiche; in questo caso, se il Presidente lo accorda, esse sono fatte con verbale suppletivo. Nel caso che il Presidente non accorda, la richiesta di rettifiche verrà posta al voto del Consiglio. *Vedi art. 24.*

Art. 13

Confusione

All'inizio delle sedute il Segretario procede all'appello nominale dei Consiglieri.

Accertato il numero legale dei presenti, e riconosciuta la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Segretario a dar lettura del verbale delle sedute precedenti.

La lettura del verbale può essere omessa, ove i Consiglieri dichiarino di esserne già a conoscenza; il Consiglio può anche delegare alla Giunta la lettura e l'approvazione del verbale.

Avvenute la lettura, ove nessuno dei presenti faccia obiezioni, il verbale si intende approvato anche senza espresse dichiarazioni dei presenti. *Vedi art. 24*

Il Presidente dà quindi inizio alla discussione e le proposte vengono presentate nell'ordine di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 14

Vedi art. 21 ^{1a} applicato all'art. 9

Ove nel corso della discussione venga a mancare il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta e la rinvia ad altra convocazione.

ma di quanto President?

Art. 15

Viol. art. 32

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per assicurare l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità della discussione. Egli ha facoltà di sospendere o sciogliere la stessa ove si eccennino manifestazioni non compatibili con la dignità del consesso.

Nelle sedute pubbliche egli ha facoltà, dopo aver dato gli opportuni avvisi, di far espellere dall'aula i disturbatori ed, ove occorre, di ordinarne l'arresto.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non ne è espressamente richiesta dal Presidente.

Art. 16

Viol. art. 38 senza provvedimento.

Qualora un Consigliere turbi l'ordine dei lavori o pronuncii parole sconvenienti, il Presidente lo può richiamare.

Dopo due richiami il Presidente può proporre al Consiglio la sua esclusione dalla seduta.

L'esclusione è deliberata immediatamente ed in scrutinio segreto.

Art. 17

Viol. art. 39

Quando nell'aula consigliere sorge tumulto ed opera del pubblico, il Presidente può ordinare l'espulsione dell'intero uditorio e proseguire la seduta in forma segreta. Quando ciò avviene ad opera dei Consiglieri, il Presidente può abbandonare il suo posto ed ogni discussione si intende sospesa.

In caso di impossibilità di riprendere i lavori o di una ulteriore sospensiva, la seduta è rinviata ad altra convocazione, da ordinarsi con il recepito di avvisi nelle forme di legge, ove nell'avviso di convocazione non sia prevista una seconda seduta.

Art. 18

nota all'atti quale tipo di deliberazione

Ove il Consiglio ometta di deliberare sopra proposte dell'Autorità Governativa o del Presidente, quando espressamente invitato a farlo, si reputa assenziente e di ciò si fa constare in verbale.

Art. 19

Viol. art. 28

Tutti indistintamente i Consiglieri Comunali possono essere delegati in Consiglio. Il Presidente e la Giunta Comunale possono delegare, per singole materie, tale funzione al Segretario Comunale.

Art. 20

Ove l'elenco degli proposti possa essere esaurito in una unica convocazione, parte in seduta pubblica e parte in seduta segreta, la prima avrà la precedenza. In caso opposto, si terrà solamente la seduta pubblica ed il Consiglio, ove l'avviso non porti data per convocazione successiva, ne stabilirà il giorno e l'ora.

Art. 21

Vedi art. 25

L'ordine progressivo degli oggetti da trattarsi in seduta è indicativo, ma non obbligatorio.

Fissato l'elenco degli oggetti da trattarsi di una intera sessione, non vi si possono apportare varianti o modifiche, salvo quando le proposte risultino al Consesso di indifferibile esame. In questo caso, però, nessuna nuove proposte od aggiunte potrà essere messa in deliberazione, se non dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri Comunali ventiquattro ore prima.

Art. 22

Vedi art. 9

La convocazione delle sessioni ordinarie avverrà in prime convocazione, di regola, nei mesi di marzo ed ottobre, nei modi previsti dalle leggi.

Art. 23

Nelle tornate periodiche ordinarie nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva, se non è stata depositata 24 ore prima nella sala delle adunanze, con tutti i documenti necessari per essere esaminato.

Art. 24

Art. 21

Nelle sessioni straordinarie il Consiglio non può deliberare circa alcune proposte che non sia stata compresa nell'elenco degli oggetti da trattarsi.

Art. 25

quelli che oltre gli

Le deliberazioni prese dal Consiglio in seduta illegale o adottate sopra oggetti estranei alla sua competenza, sono nulle, come pure sono nulle quelle che contengono violazione di legge.

Art. 26

Vedi art. 32 applicato ad art. 15

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio, disciplina lo svolgimento delle proposte, concede e revoca la parola ai Consiglieri, ordina le votazioni, vigila e fa eseguire gli scrutini e ne proclama l'esito.

I Consiglieri che hanno la parola parlano dal loro posto, sempre rivolti al Presidente ed al Consesso.

Art. 27

Quando uno speciale argomento non abbia relatori, ne spetta la presentazione al Presidente.

Su un determinato argomento si può omettere proposta concreta, quando esso sia rivolto in via consultiva al Consiglio, che può esso stesso formulare la proposta.

Vedi art. 28 applicato ad art. 19

Art. 28

Nessun consigliere può essere interrotto nel suo discorso, salvo che per brevissimi istanti e nessun discorso può essere troncato e rinviato a seduta successiva.

Se ciò avvenisse ad opera del Consigliere che ha chiesto la parola, si intende che egli rinuncia a proseguire.

E' sempre facoltà del Presidente togliere la parola a chi manifesti opinioni o pronunci parole sconvenienti, oppure insista in locuzioni estranee all'argomento proposto. *Viol. Art. 38, e introduzione art. 16*

Art. 29

Ogni Consigliere può prendere parte alla discussione mediante richiesta verbale o scritta al Presidente.

Ogni Consigliere può proporre, durante la discussione, speciali ordini del giorno. Il Presidente può ricuserli, ove essi non abbiano attinenza ai lavori ed alle materie in corso d'esame.

Art. 30

Di regola non vi sono limiti di tempo ai discorsi dei Consiglieri, salvo per il caso previsto dall'art. 28 del presente regolamento. Ma il Presidente ha facoltà di prescrivere che su determinati argomenti non si abbiano più di tre riprese oratorie per ogni Consigliere, al fine di estendere a tutti i presenti il dibattito o di limitarlo nel tempo, quando non si tratti di argomenti rilevanti o quando un Consigliere perseveri in opinioni già passate al veglio del consesso.

Art. 31

La discussione progressiva delle materie in elenco può essere preceduta da discussione di questioni pregiudiziali.

La questione pregiudiziale può essere proposta da ogni membro del Consiglio e tratta l'opportunità che un determinato argomento non venga discusso. Essa viene messa in votazione con le norme di cui ai successivi articoli.

Alla stessa stregua può essere proposto e messo in votazione la questione sospensiva, con la quale si chiede il rinvio della discussione di un determinato argomento ad altra seduta.

Iniziate la discussione, le due condizioni di cui sopra non possono essere più proposte.

Prima e durante la discussione i Consiglieri hanno facoltà di proporre emendamenti, sotto forma di modifiche all'argomento trattato ed alla proposte di deliberazione, oppure sottoemendamenti, sotto forma di modifiche all'emendamento proposto.

Durante la discussione il Presidente può proporre ordini del giorno, illustrarli e farli votare.

Art. 32

Gli affari proposti sono messi ai voti, ove occorre deliberare su di essi. Qualora vi siano stati emendamenti, essi sono votati con le modifiche apportate. Gli emendamenti e i sottoemendamenti sono posti ai voti prima dell'affare proposto.

Le proposte possono essere approvate o rigettate.

Sono approvate quelle che riportano la maggioranza dei voti. Agli effetti del computo della maggioranza si tiene conto anche delle schede bianche e di quelle non leggibili.

La votazione dei singoli argomenti avviene generalmente per appello nominale ed ad alta voce, oppure peralzata e seduta. Esso, però può altresì avvenire mediante divisione dei votanti in settori (favorevoli, contrari, astenuti). Le deliberazioni concernenti le persone sono invece prese a scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto avviene con scheda o con pannello bianco o nero. Nel caso di riunione è obbligatorio l'uso delle schede.

Salvo che la legge disponga altrimenti, in nessun caso si può procedere a ballottaggio.

I verbali delle adunanze devono portare i nomi dei Consiglieri che si sono astenuti dal votare.

Art. 33

Iniziate la votazione su di un determinato argomento, non è più concesso ad alcuno di interloquire fino alla proclamazione del risultato.

Art. 34

Occorre distinta votazione per ogni argomento e per ogni ordine del giorno proposto.

Art. 35

Vedi Art. 23.

Esperite la votazione, il Presidente, assistito da tre scrutatori scelti fra i presenti, esegue lo scrutinio e ne proclama il risultato.

Quando si sia votato a scrutinio segreto, le schede per qualsiasi motivo contestate od annullate devono essere vidimate dal Presidente, dal Segretario e da almeno uno degli scrutatori e conservate in archivio.

Art. 36

Vedi Art. 35

In caso di votazione segreta non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Art. 37

Le deliberazioni del Consiglio importanti modifiche o revoche di deliberazioni già rese esecutorie, si hanno non avvenute ove esse non facciano espressa dichiarazione della revoca o della modifica, citando il precedente atto.

Art. 38

In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per fatto personale, indicando al Consesso in che cosa esso consista.

Si ha fatto personale quando ad un Consigliere vengono attribuite opinioni contrarie e quelle espresse, od esso venga intaccato nella sua condotta.

Il Presidente decide in merito all'esistenza di esso ed ove il Consigliere non si dichiara soddisfatto, decide il Consiglio.

Art. 39

Vedi Art. 18

La funzione di sindacato e di controllo sull'amministrazione da parte dei Consiglieri Comunali, si esplica nella facoltà che essi hanno di porre raccomandazioni, interrogazioni ed interpellanze e nel proporre mozioni.

Art. 40

4

La raccomandazione consiste nella segnalazione che uno o più Consiglieri fanno alla Giunta ed al Sindaco, verbalmente o per iscritto, a fine di ottenere un determinato indirizzo su particolari affari ed allo scopo che si prendano determinati provvedimenti.

Art. 41

Vedi Art. W. 45.

L'interrogazione è la domanda, fatta alla Giunta ed al Sindaco, se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta ed al Sindaco, se essi intendono comunicare al Consiglio documenti che ai richiedenti occorrono o se siano in procinto di prendere talune decisioni su determinati affari.

Ogni interrogazione è fatta allo scopo di provocare una risposta e non può dar luogo a discussione sull'argomento.

Art. 42

L'interpellanza consiste in una domanda fatta alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato ramo. Essa può essere presentata per iscritto e posta all'ordine del giorno. L'interpellanza può far luogo a discussione sull'argomento e può essere trasformata in mozione, se preventivamente iscritte negli oggetti da trattare.

Ogni Consigliere ha facoltà di proseguire, singolarmente o con altri, nello sviluppo di una interpellanza presentata da altri, ancorché questi vi abbia rinunciato.

Art. 43

Cade la Pazzi

L'amministrazione può ricusare di rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze, salvo il diritto ai proponenti di tramutare in mozioni o proseguire in altra forma l'indagine, senza che i provvedimenti già adottati perdano la loro efficacia giuridica.

Art. 44

Voti Art. 42

I Consiglieri possono porre mozioni sotto forma di proposte concrete (voti di sfiducia, deplorazioni, ecc.) che si compendiano in un giudizio sulla condotta del Sindaco o della Giunta o su criteri da seguire su determinati affari.

Le mozioni possono essere presentate in ogni momento, a conclusione di avvenute discussioni su determinati affari e devono essere sempre messe ai voti nelle forme di cui al presente regolamento.

Art. 45

vedi la funzione del Consiglio perché? Art. 18 del 292 T. U. L. C. P.

I Consiglieri Comunali non possono prendere visione degli atti di ufficio che abbiano riferimento all'elenco degli oggetti da trattarsi o trattati se non dietro espressa autorizzazione del Sindaco fermo restando il disposto dell'art. 23. Il Segretario è responsabile della custodia, della consegna e del ritiro degli atti stessi.

Art. 46

Il Consiglio Comunale può conferire a delegati speciali le facoltà di vincolare il corpo che rappresenta, per ciò che dipende da esso.

Art. 47

I verbali delle deliberazioni consiglieri, redatti nella forma di cui all'art. 12 del presente regolamento, sono pubblicati all'albo pretorio, a cura e responsabilità del Segretario Comunale, e sensi di legge.

Art. 48

Per quanto il presente regolamento non prevede, oltre al T. U. della legge comunale e provinciale vigente, al suo regolamento ed alle leggi speciali che regolano la materia, si fa riferimento alle disposizioni, per quanto applicabili, contenute nei regolamenti per i lavori della Camera e del Senato.

Bene

Voti Art 5 Comunali